



automaticamente il margine degli investimenti sterfi, veri e propri, per così dire, avvicinando così tale margine a quella parte di depositi bancari che è, e non può non restare, margine di manovra per le esigenze di tesoreria;

b) - predeterminando quali sono le aziende bancarie di tutto riposo, per la loro ovvia natura giuridica, con la quale si può senza bisogno di ulteriori determinazioni consentire il formarsi di depositi bancari, si esercita concretamente un dovere di scelta fondamentale in materia, senza recare intralcio alla necessaria libertà di manovra;

c) - attraverso, infine, tutte le altre modalità, si garantisce, nel pieno rispetto della legge, che, o giacenze vere e proprie, o giacenze provvisorie che siano, ogni somma data a quelle aziende di credito brevica corrispettivo in un deposito bancario puro, cioè, non alterato (se libero) né alterabile (se vincolato) nella sua natura.

(1) alla pag. 187, riga 1^a, va inserito quanto segue: "di denaro di pertinenza dell'Istituto.